

*Usurarietà interessi corrispettivi o moratori: verifica con riferimento alla singola entità degli stessi e non alla loro sommatoria*

Tribunale di Reggio Emilia; sentenza 6 ottobre 2015, n. 1297/2015. Giudice Morlini.

**Usurarietà interessi corrispettivi o moratori – verifica con riferimento alla singola entità degli stessi e non alla loro sommatoria – lite temeraria se argomentato il contrario. Artt. 1815 c.c., 644 c.p.**

*L'usuraietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario; sostenere il contrario integra una lite temeraria che espone alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.*

*(Massima a cura di Gianluigi Morlini - Riproduzione riservata)*

*omissis*

Fatto e diritto

- rilevato che, promuovendo la presente controversia, l'attore espone di avere stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la convenuta, e, sul presupposto della usurarietà del tasso moratorio pattuito, chiede di accertare l'invalidità di tale pattuizione e la conseguente non debenza degli interessi ex articolo 1815 c.c., con condanna della banca alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso.

Costituendosi in giudizio, resiste il convenuto Banco Popolare, argomentando che gli interessi pattuiti sono perfettamente legittimi, in quanto ampiamente al di sotto del tasso soglia.

La causa è ritenuta matura per la decisione senza bisogno di istruttoria testimoniale e sulla base quindi delle sole produzioni documentali;

- ritenuto che, la domanda è manifestamente e del tutto infondata.

Si osserva infatti in proposito che è la stessa parte attrice ad evidenziare che gli interessi sono stati pattuiti nella misura del 4,68% con riferimento al tasso corrispettivo, e nella misura del 6,68% con riferimento al tasso moratorio, a fronte di un tasso soglia rispetto al limite dell'usura del 9,45% (cfr. pag. 3 memoria ex articolo 183 comma 6 numero 1 c.p.c., nonché pag. 13 perizia stragiudiziale di cui all'allegato 2 del fascicolo di parte).

Tanto premesso, la difesa dell'attore ritiene che il tasso usurario vada confrontato non già con riferimento ai singoli tassi dovuti a titolo di interessi corrispettivi od interessi moratori, ma con riferimento piuttosto alla sommatoria tra tali diverse categorie di interessi; e poiché la sommatoria di tali due tipologie di interessi supera il tasso soglia, si deduce la presenza di usura.

In realtà, è invece del tutto evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014); pertanto, sostenere il contrario integra una lite temeraria che espone alla condanna *ex art. 96 comma 3 c.p.c.* (Trib. Verona 23/4/2015 n. 1070, Trib. Padova 10/3/2015 e 17/2/2015).

Deriva, in conclusione, la radicale assenza di usura, e l'assoluta inconsistenza della domanda attorea già sulla base dei dati indicati dall'attrice stessa, senza bisogno quindi di disporre una CTU;

- considerato che, sulla base di quanto sopra, la domanda attorea va rigettata.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore della vittoriosa parte convenuta, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

La palese ed evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, impone la condanna d'ufficio dell'attrice per lite temeraria *ex articolo 96 comma 3 c.p.c.* (cfr. le già citate Trib. Verona 23/4/2015 n. 1070, Trib. Padova 10/3/2015 e 17/2/2015 per una condanna in tal senso in un caso esattamente speculare al presente), equitativamente indicando l'importo di tale condanna in una somma pari a quella relativa alle spese di lite (cfr. Cass. n. 21570/2012 per la legittimità, congruità e ragionevolezza, di una pronuncia di condanna *ex art. 96 comma 3 c.p.c.*, anche ad una somma pari al triplo delle spese di lite).

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- condanna B. M. a rifondere a Banco Popolare s. c. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- condanna B. M. a pagare a Banco Popolare s. c. € 7.000 *ex art. 96 comma 3 c.p.c.*

